

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1117)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASSOLA, NOVELLINI, JANNELLI,  
CASTIGLIONE e ORCIARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1985

### Riordinamento dell'ENIT

ONOREVOLI SENATORI. — La presente proposta di legge sulla riforma dell'Ente nazionale italiano per il turismo non vuole limitarsi ad introdurre modifiche seppure significative sull'ordinamento dell'Istituto. Riteniamo, infatti, che anche dopo la legge n. 648 del 14 novembre 1981, che pur segnò un importante contributo migliorativo nella disciplina legislativa e nell'organizzazione dell'ente, grazie ad un impegno politico-parlamentare nazionale di grande rilievo, l'ENIT abbia subito negativamente il permanere di vincoli esterni ed interni, dovuti prevalentemente ad un regime di controlli esterni, ad un sistema di procedure contabili-amministrative nonchè ad un regime giuridico-economico relativo al personale, che contrastano le specifiche funzioni di promozione economica affidate dallo Stato all'ente le quali richiedono, per la loro natura un'agibilità operativa e una funzionalità complessiva di ben altra efficacia.

Lo sforzo ragguardevole compiuto dagli amministratori dell'ente per utilizzare nel

modo più produttivo il potenziale innovativo della legge n. 648 ha prodotto risultati positivi nella direzione del necessario risanamento e rinnovamento dei modi di operare dell'ente al servizio degli interessi turistici pubblici e privati del Paese.

Ma i vincoli sostanziali ai quali si è accennato e che sono stati energicamente denunciati dagli stessi amministratori, in sede parlamentare e da un vasto arco di settori produttivi e sociali del turismo interessati alla promozione all'estero, hanno posto limiti obiettivi all'azione di riforma, sollecitando quindi un nuovo e più coraggioso impegno per assicurare finalmente all'ENIT una più ampia autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria ed una struttura operativa di più alta specializzazione e ispirata a modelli aziendali più moderni, al fine di dotare lo Stato, le Regioni e l'industria turistica nazionale di uno strumento tecnico-operativo di elevata efficienza.

La presente proposta di legge, quindi, punta ad un nuovo radicale riordinamen-

to dell'ENIT, attraverso una particolare accentuazione del suo ruolo tecnico-strumentale e un sostanziale svincolo dalle normative che ne condizionano l'operatività.

È previsto lo svincolo dell'ente da taluni aspetti della normativa dettata dalla legge n. 70 del 20 marzo 1975 che disciplina gli enti del parastato, con la previsione di una nuova configurazione dell'ente in senso specialistico, quale strumento tecnico-operativo dello Stato, delle Regioni e dell'industria turistica nazionale per la promozione all'estero.

Lo svincolo dell'ENIT dalla legge n. 70 riguarda alcuni aspetti essenziali di tale rapporto, relativi al sistema dei controlli esterni, al regolamento contabile amministrativo (decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696), al trattamento giuridico-economico del personale che viene determinato, però, in armonia ai principi della legge-quadro sul pubblico impiego (legge n. 93 del 29 marzo 1983). Si configura un ente con personalità giuridica di diritto pubblico più aderente alla natura ed alle finalità che lo Stato gli assegna: l'ente provvede alla promozione dell'immagine Italia sui mercati esteri ed opera al servizio della commercializzazione dell'industria turistica nazionale all'estero.

Si conferma perciò la natura istituzionale dell'ente quale strumento per la promozione dei valori naturali, storici, culturali, ambientali, artistici dell'Italia oltre frontiera e al tempo stesso si definisce meglio il ruolo dell'ente al servizio dell'industria turistica italiana per la commercializzazione dei suoi prodotti.

Questa duplice funzione di rappresentanza e di promozione degli interessi turistici italiani nel mondo è espressa compiutamente dalla nuova denominazione dell'ente prevista dall'articolo 1 del presente disegno di legge: Enitalia.

L'obiettivo di configurare l'ente come moderno ed efficiente strumento della promozione all'estero del nostro Paese trova una premessa coerente nel presente disegno di legge nell'affidamento al Comitato per il coordinamento della programmazione turistica, di cui all'articolo 2 della « legge-quadro » sul turismo, del compito di fissare gli

obiettivi della programmazione turistica che costituiscono il quadro di riferimento dei programmi triennali ed annuali dell'ente, unitamente alle direttive del Ministero del turismo sulla materia generale della promozione ed al concorso delle Regioni alla definizione dei piani promozionali che viene istituzionalizzato attraverso un apposito Comitato Enitalia-Regioni.

Questo raccordo tra l'Enitalia e il Comitato di coordinamento per la promozione turistica, quale sede politica in cui Stato e Regioni definiscono armonicamente gli obiettivi della programmazione turistica del nostro Paese, compresi dunque quelli della promozione all'estero, mentre consente all'ente di caratterizzare il suo impegno in senso tecnico-operativo, garantisce un sistema razionale, funzionale e più agile di rapporti e di coordinamento tra i vari soggetti pubblici e privati (Stato, Regioni, Enitalia, imprese, forze sociali, eccetera) che sono interessati a porre in essere un nuovo modello manageriale di ente pubblico che cura e promuove interessi economici, culturali e sociali di ampiezza nazionale.

Come logica conseguenza di tale impostazione, la questione della rappresentatività dei soggetti interessati alla promozione e chiamati ad amministrare l'ente viene risolta in modo radicalmente nuovo rispetto alla normativa vigente che prevede un consiglio di amministrazione di 44 membri tra i quali rappresentanze di tutte le Regioni.

Individuando nel Comitato di coordinamento, composto da Stato e Regioni e che si avvale del parere del Comitato consultivo composto dalle principali rappresentanze del mondo turistico, la sede « politica » per la programmazione turistica nazionale e quindi anche per la definizione degli obiettivi strategici dell'ente, si prevede una nuova articolazione del consiglio di amministrazione idonea a garantire una sicura funzionalità dell'organo, sulla base di una composizione qualificata, una più agile presenza di rappresentanze di Amministrazioni statali e regionali e di componenti del mondo della produzione e del lavoro interessati alla promozione.

Il nuovo consiglio di amministrazione è composto da 18 membri di cui oltre al presidente, tre in rappresentanza delle Regioni — rispettivamente del Nord, del Centro, e del Sud —; tre in rappresentanza dei Ministeri del turismo, del tesoro e degli affari esteri; otto in rappresentanza delle categorie produttive del turismo, delle organizzazioni sindacali e della cooperazione maggiormente rappresentative; un rappresentante dell'ICE e dell'Alitalia e uno del personale dell'ente.

Nel rispetto del criterio della rappresentanza delle forze pubbliche e private direttamente interessate alla promozione all'estero, si garantisce una funzionalità alla gestione dell'ente, che è la condizione primaria per una sua adeguata efficienza amministrativa ed operativa.

In armonia a tale impostazione, le attribuzioni del consiglio di amministrazione riguardano la materia della programmazione delle attività promozionali, i bilanci, le convenzioni e le partecipazioni alle attività promozionali, le partecipazioni finanziarie, il regolamento organico dell'ente, l'ordinamento dei servizi e i contratti concernenti lo stato giuridico ed economico del personale.

Il comitato esecutivo riassume sostanzialmente i compiti di gestione dell'ente, garantendo in tal modo una snellezza funzionale ed esecutiva al processo deliberativo e decisionale dello stesso che meglio si addice alle funzioni operative affidate dalla legge all'Enitalia.

Il rapporto con le Regioni per la definizione tecnica dei programmi promozionali dell'ente e di quelli autonomi regionali, viene risolto con l'istituzionalizzazione del Comitato Enitalia-Regioni.

La preminente operatività dell'Enitalia trova conferma, nel presente disegno di legge, nelle attribuzioni del consiglio di amministrazione che riguardano i programmi promozionali, i bilanci, la materia contrattuale, la stipula di convenzioni e partecipazioni finanziarie dell'ente ad iniziative promozionali di altri organismi pubblici e privati, l'approvazione dell'ordinamento dei servizi e del regolamento organico, il conferimento di incarichi professionali e contratti di consulenza, eccetera.

È da rilevare l'elemento innovativo della facoltà che l'ente ha di stipulare convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati che concorrono attivamente alla valorizzazione dell'immagine dell'Italia all'estero. A tale elemento si collega la stessa possibilità dell'Enitalia di partecipare con propri mezzi finanziari ad iniziative di tipo promozionale o imprenditoriale la cui finalità è di sviluppare la presenza, l'iniziativa e la penetrazione sui mercati esteri del prodotto turistico nazionale, anche in aree non raggiunte dalle strutture dell'Enitalia ma nelle quali è necessario sviluppare il terreno potenziale in cui si può proficuamente inserire il messaggio e la proposta commerciale dell'offerta turistica *made in Italy*.

A conferma di questa accentuazione del ruolo operativo dell'ente al servizio delle imprese turistiche e delle autonomie regionali e locali, la presente proposta di legge prevede altresì che l'Enitalia realizzi un sistema informatico nazionale per offrire, ad enti, imprese ed organismi pubblici e privati, servizi informativi sulle tendenze congiunturali e strutturali della domanda sui mercati esteri.

La configurazione specialistica dell'Enitalia emerge dalle funzioni che l'ente assume in materia non soltanto d'informazione e di elaborazione statistica, ma anche in materia di ricerca, di assistenza tecnica e consulenza.

L'ente, infatti, effettua indagini e ricerche in Italia e sui mercati esteri, ricorrendo anche a convenzioni con organismi esteri; cura i rapporti con l'Organizzazione mondiale del turismo, l'OCSE e la CEE per l'aggiornamento dei dati internazionali e della legislazione turistica internazionale; sostiene, con la propria struttura tecnica organizzativa, l'attività di enti, imprese ed organismi pubblici e privati che svolgono attività di studio e di ricerca nell'interesse del turismo italiano e fornisce pareri e consulenze ad amministrazioni dello Stato, Regioni, enti pubblici e imprese.

A supporto dell'attività informativa finalizzata alla promozione e commercializzazione del prodotto turistico, l'Enitalia raccoglie in una apposita pubblicazione annuale l'elen-

co delle agenzie di viaggio e degli uffici d'informazione, provvede alla pubblicazione dell'Annuario degli alberghi e predispone la raccolta dei dati relativi all'intera offerta turistica italiana, realizzando così una « banca dati » dell'offerta ricettiva italiana.

Il riordinamento e la nuova configurazione operativa e l'ampliamento delle funzioni tecniche e specialistiche al servizio del turismo italiano, costituiscono una premessa indispensabile per un investimento sull'Enitalia di adeguate risorse finanziarie, idonee a consentire al nuovo organismo di sviluppare programmi di promozione di breve e medio periodo finalizzati al sostegno ed alla dilatazione delle correnti di traffico verso il nostro Paese e ad un costante incremento dei relativi flussi valutari, il cui peso specifico nella strategia di riequilibrio dei conti con l'estero è diventato ormai rilevante e insostituibile.

Per assicurare una politica promozionale nazionale spinta verso un arco temporale

medio e quindi idoneo a realizzare efficaci strategie di mercato e di prodotto, la presente proposta di legge ritiene indispensabile una copertura finanziaria su base triennale dei programmi promozionali. Si prevede, quindi, un modulo di finanziamento triennale con una dotazione globale per il triennio 1985-1987 di 270 miliardi, così ripartiti: 80 miliardi nel 1985, 90 miliardi nel 1986 e 100 miliardi nel 1987.

Tali investimenti rappresentano un aumento di 150 miliardi complessivi per il triennio, rispetto ai 120 previsti sulla base del contributo assegnato dallo Stato per il 1985.

Al fine di garantire una finalizzazione sostanziale del contributo dello Stato agli investimenti promozionali, è previsto un « vincolo » di destinazione di almeno il 40 per cento del contributo alle attività promozionali dell'Enitalia, un vincolo sostanziale di produttività dell'impiego delle risorse pubbliche per la promozione economica della nostra industria turistica.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Natura dell'ente)*

L'Ente nazionale italiano per il turismo ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'Ente provvede alla promozione dell'immagine turistica dell'Italia all'estero ed opera al servizio della commercializzazione dell'industria turistica nazionale, in armonia con le direttive del Ministero del turismo e dello spettacolo e con gli obiettivi di politica promozionale all'estero definiti dal Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

L'Ente nazionale italiano per il turismo assume la denominazione di Enitalia ed ha sede in Roma.

## Art. 2.

*(Finalità istituzionali)*

L'Enitalia persegue le finalità di cui al precedente articolo, secondo le competenze stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

A tal fine l'Enitalia:

1) adotta iniziative per far conoscere all'estero le risorse turistiche nazionali e regionali con particolare riferimento ai valori ambientali, naturali, storici, culturali ed artistici dell'Italia;

2) sostiene, con la propria struttura organizzativa, con appositi servizi di assistenza tecnica e strumenti similari, l'attività di enti, imprese ed organizzazioni pubbliche e

private, che concorrono alla promozione turistica dell'Italia all'estero;

3) realizza, attraverso la programmazione, il coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero degli organismi e degli enti pubblici a carattere nazionale, ad eccezione di quelle che le Regioni assumono autonomamente, previa autorizzazione del Governo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente comma l'Enitalia:

a) stipula convenzioni con enti, imprese ed altri organismi pubblici e privati;

b) partecipa con propri mezzi finanziari, o su delega del Ministero del turismo e dello spettacolo, ovvero per conto di enti, imprese ed organizzazioni pubbliche e private, allo svolgimento di progetti ed attività che concorrono alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;

c) cura la realizzazione di un sistema informatico per offrire servizi ad enti, imprese ed organismi pubblici e privati, interessati alla promozione dei servizi informativi, congiunturali e strutturali sui mercati turistici internazionali;

d) cura, d'intesa con l'ISTAT, l'elaborazione dei dati statistici sul movimento turistico estero in Italia redigendo un apposito rapporto annuale;

e) effettua indagini e ricerche in Italia e sui mercati esteri, in funzione della promozione e della commercializzazione del prodotto turistico italiano, ricorrendo anche a convenzioni e altri tipi di contratto con organismi esteri specializzati nel settore;

f) cura i rapporti con l'Organizzazione mondiale del turismo, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, la Comunità economica europea ed organismi similari, per l'aggiornamento dei dati e lo studio della legislazione turistica internazionale;

g) sostiene, con la propria struttura tecnico organizzativa, l'attività di enti, imprese ed organismi pubblici e privati che svolgono attività di studio e ricerca nell'interesse del turismo italiano;

h) realizza all'estero ed in Italia, su delega del Ministero del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale;

i) fornisce pareri e consulenze ad amministrazioni dello Stato, alle Regioni, ad enti, imprese ed organismi pubblici e privati;

l) raccoglie in apposita pubblicazione e diffonde in Italia e all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, l'elenco delle agenzie di viaggio pubblicato annualmente sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, unitamente all'elenco degli uffici di informazione e di accoglienza turistica di cui all'articolo 4 della predetta legge;

m) provvede alla pubblicazione dell'Annuario degli alberghi d'Italia quale strumento della commercializzazione e della promozione e predispone la raccolta dei dati relativi all'intera offerta turistica italiana per la divulgazione all'estero.

L'ente, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ha facoltà di istituire, sopprimere e riordinare — sentite le competenti amministrazioni dello Stato — delegazioni, uffici di rappresentanza e di informazione all'estero, nonchè uffici turistici alle frontiere.

### Art. 3.

#### *(Programmazione dell'attività promozionale)*

L'ente realizza le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge attraverso la programmazione promozionale nazionale, elaborata su base annuale e triennale, in coerenza con gli obiettivi della programmazione turistica nazionale, di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983 n. 217.

Il programma promozionale triennale è inviato al Comitato di coordinamento per la programmazione turistica con una relazione dell'ente sullo stadio di avanzamento della spesa prevista e sui principali obiettivi realizzati di anno in anno.

Il programma promozionale annuale, che contiene le direttive generali del consiglio di amministrazione ed è elaborato d'intesa con le Regioni, contiene l'indicazione delle

iniziative di promozione turistica, con relativi strumenti, obiettivi e investimenti finanziari, e contiene altresì l'indicazione delle iniziative che le Regioni intendono realizzare all'estero in via autonoma, previa autorizzazione del Governo.

Il programma promozionale annuale deve essere definito entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello al quale si riferisce e deve essere inviato al Ministero del turismo e dello spettacolo per la relativa approvazione entro la stessa data.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo deve inviare eventuali osservazioni sul programma annuale promozionale dell'ente entro il termine di 30 giorni dall'invio, scaduto il quale il programma si intende approvato.

Per la realizzazione delle iniziative di promozione turistica all'estero, le Regioni si avvalgono, ove esistenti, delle strutture dell'Enitalia.

#### Art. 4.

##### *(Organi).*

Sono organi dell'Enitalia:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) il direttore generale.

#### Art. 5.

##### *(Il presidente).*

Il presidente è scelto in una terna di nomi predisposta dal consiglio di amministrazione fra persone esperte in materia di turismo. La terna, con esclusione dei componenti il consiglio di amministrazione, può includere il presidente uscente.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il presidente dura in carica cinque anni. Può essere rinominato per una sola volta.



Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.

Nei casi di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito dal vice presidente, nominato dal consiglio di amministrazione. Al vice presidente sono attribuiti i compiti indicati nello statuto dell'ente nonchè quelli eventualmente delegati dal presidente.

Al presidente spetta un'indennità di carica stabilita dal consiglio di amministrazione.

I provvedimenti relativi al precedente comma sono sottoposti all'approvazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministero del tesoro.

#### Art. 6.

*(Attribuzioni del presidente).*

Il presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'ente;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) convoca e presiede il comitato esecutivo;
- d) sovrintende all'andamento generale dell'ente;
- e) elabora le relazioni annuali e triennali sullo stato di realizzazione del programma promozionale nazionale annuale e triennale, da inviare al Comitato di coordinamento per la programmazione turistica ed al Ministero del turismo e dello spettacolo;
- f) conferisce funzioni di rappresentanza ed incarichi speciali agli amministratori;
- g) adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del comitato esecutivo al quale gli stessi vengono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva;

#### Art. 7.

*(Consiglio di amministrazione)*

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto dal Presidente del Consiglio

dei ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, ed è composto, oltre che dal presidente, da:

a) tre membri in rappresentanza rispettivamente dei consigli regionali di una Regione del nord, del centro e del sud d'Italia designati dal Comitato di coordinamento per la programmazione turistica di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

b) tre rappresentanti rispettivamente designati dai Ministeri degli affari esteri, del tesoro e del turismo e dello spettacolo;

c) otto esperti in materie turistiche di cui tre rappresentanti dei datori di lavoro, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due rappresentanti del movimento cooperativo, appartenenti ai settori economici più interessati al movimento turistico, proposti dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria e del movimento cooperativo maggiormente rappresentative;

d) un rappresentante del personale dell'ente;

e) un rappresentante rispettivamente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero e dell'Alitalia.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina.

In caso di dimissioni o di vacanza del presidente o di consiglieri di amministrazione, si provvede, entro trenta giorni, alla loro sostituzione, fino alla scadenza del periodo di durata in carica del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del consiglio stesso.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente o di chi, al momento, ne fa le veci.

## Art. 8.

(Attribuzione del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione:

- a) emana le direttive generali dell'ente;
- b) delibera la programmazione annuale e triennale delle attività promozionali dell'ente;
- c) delibera il bilancio preventivo, almeno due mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio;
- d) delibera le variazioni di bilancio preventivo non oltre il mese precedente la chiusura dell'esercizio;
- e) delibera il conto consuntivo, non oltre quattro mesi dall'inizio dell'esercizio successivo, corredato dalla relazione illustrativa sui risultati conseguiti e sullo stato di avanzamento della programmazione delle attività promozionali;
- f) approva le relazioni annuali e triennali sulla programmazione delle attività promozionali dell'ente da inviare al Ministero del turismo e dello spettacolo e al Comitato di coordinamento per la programmazione turistica;
- g) delibera le convenzioni e le partecipazioni finanziarie dell'ente di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a) e b), della presente legge;
- h) delibera l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- i) delibera il regolamento organico del personale e tutti gli altri regolamenti dell'ente;
- l) delibera l'ordinamento dei servizi nonché l'istituzione, la soppressione ed il riordinamento delle delegazioni, degli uffici di rappresentanza e di informazione all'estero nonché degli uffici turistici alle frontiere;
- m) ha competenza in materia di: stipula del contratto concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'ente, ivi compreso quello che riveste il ruolo di dirigente;
- n) ha competenza in materia di assunzioni di personale e relativo regolamento — anche a contratto privatistico per com-

provate esigenze relative ad attività peculiari dell'ente — e conferimento di incarichi professionali e tecnici e contratti di consulenza; assunzioni di personale di cittadinanza non italiana sulla base di comprovate esigenze degli uffici dell'ente all'estero;

o) conferisce a cittadini italiani residenti all'estero incarichi di rappresentanza per sedi di particolare prestigio;

p) delibera eventuali deleghe, con le occorrenti limitazioni e con l'esclusione delle materie di cui alle lettere a) e b) del terzo comma del precedente articolo 2, al comitato esecutivo ed al presidente;

q) predispone la terna dei nomi per la scelta del presidente e nomina il vice presidente; assume il direttore generale e nomina il vice direttore generale, determinando i rispettivi stati giuridici e trattamenti economici;

r) ratifica le accettazioni di lasciti e donazioni.

Le delibere del consiglio, ad eccezione di quelle relative alle lettere b), c), d), e), i), l), m) e n) del presente articolo non sono sottoposte all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Le delibere di cui alle lettere b), c), d), e), i), l) e n) del presente articolo sono sottoposte all'approvazione del Ministero del turismo e dello spettacolo che le approva o le respinge con motivati rilievi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, trascorso il quale le delibere si intendono approvate e diventano esecutive.

I provvedimenti di cui alla lettera m) del presente articolo sono sottoposti all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

#### Art. 9.

##### (Comitato esecutivo).

Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'ente, che lo presiede, dal vice presidente dell'ente, da cinque membri eletti nel proprio seno dal consiglio di amministrazione e dal direttore generale in qualità

di segretario, che partecipa alle sedute con voto consultivo.

Il comitato esecutivo dell'ente assomma in sè tutti i compiti di gestione dell'ente ad eccezione di quelli espressamente attribuiti dalla presente legge ad altri organi.

Il comitato esecutivo, per l'adozione dei provvedimenti necessari alla realizzazione dei programmi di attività stabiliti dal consiglio di amministrazione delibera:

a) gli impegni di spesa, anche pluriennali, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;

b) le locazioni di immobili;

c) su quanto previsto nel terzo comma del precedente articolo 2, ad eccezione delle materie di cui alla lettera a) dello stesso comma;

d) le liti attive e passive, nonchè l'affidamento dei relativi incarichi di patrocinio legale;

e) gli altri atti o provvedimenti che siano stati ad esso attribuiti dallo statuto o delegati dal consiglio di amministrazione;

f) ratifica le accettazioni di lasciti e donazioni;

g) eventuali deleghe — con le occorrenti limitazioni previste dallo statuto dell'ente — al presidente, al direttore generale e ai dirigenti circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione e l'aggiudicazione di gare, la stipula dei relativi contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura;

h) l'adozione, in caso di necessità e di urgenza, di atti e provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelli previsti alle lettere a), b), d), e), i) ed l) del primo comma del precedente articolo 8.

Le deliberazioni di cui alle lettere d), f) e h) del presente articolo sono sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

#### Art. 10.

(Comitato Enitalia-Regioni)

Ai fini del coordinamento operativo dei programmi all'estero dell'Enitalia e delle Regioni, è istituito un Comitato Enitalia-

Regioni la cui composizione e modalità di funzionamento saranno definite dallo statuto dell'ente.

Art. 11.

*(Collegio dei revisori).*

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il collegio è composto da tre membri, designati rispettivamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro e dalla Corte dei conti.

Il rappresentante della Corte dei conti funge da presidente del collegio.

I componenti del collegio durano in carica cinque anni e possono essere confermati. Con le stesse modalità previste dal presente articolo, è nominato un supplente per ciascun revisore.

Il collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua verifiche di cassa.

Il collegio redige una relazione sul conto consuntivo, riferisce periodicamente al Ministro del turismo e dello spettacolo e può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei revisori esercita la sua funzione anche in regime di gestione commissariale.

Art. 12.

*(Trattamento economico degli organi collegiali)*

Gli emolumenti dei componenti del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio dei revisori sono fissati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Ministro del tesoro.

## Art. 13.

*(Il direttore generale)*

Il direttore generale è nominato, su proposta del presidente e designazione del consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, per un periodo di cinque anni rinnovabile.

Il direttore generale è scelto — anche tra i funzionari dell'ente — tra persone in possesso di comprovati requisiti tecnico-professionali.

Il licenziamento, la revoca e la sospensione dalla carica sono disposti, su proposta motivata del presidente, sentito il consiglio di amministrazione, con decreto dello stesso Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal consiglio di amministrazione ed il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione dei Ministeri del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

## Art. 14.

*(Compiti del direttore generale).*

Il direttore generale:

a) è il capo dei servizi e degli uffici dell'ente;

b) partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo con facoltà di iniziative e proposte e svolge, nel loro ambito, la funzione di segretario;

c) predispone, su indicazione del consiglio di amministrazione, lo schema dei bilanci preventivi, delle variazioni dei bilanci e dei conti consuntivi con le relative relazioni tecniche;

d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del presidente dell'ente;

e) esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dallo statuto o affidato, anche su delega, dagli organi deliberativi dell'ente;

f) è coadiuvato, nello svolgimento dei suoi compiti, da un vice direttore generale, scelto, su proposta del presidente, tra funzionari della carriera direttiva dell'ente con qualifica non inferiore a quella di dirigente.

I compiti del vice direttore generale sono stabiliti nello statuto dell'ente. Il vice direttore generale sostituisce il direttore generale nei casi di impedimento o di assenza di quest'ultimo ed opera nei settori per i quali viene conferita apposita delega.

Art. 15.

*(Statuto dell'ente)*

Lo statuto dell'Enitalia è deliberato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua costituzione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo previo, parere del Consiglio di Stato.

Art. 16.

*(Trattamento giuridico ed economico del personale)*

Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dall'Enitalia, chiamato a soddisfare le esigenze funzionali dell'ente relative allo svolgimento di attività di promozione turistica in campo internazionale, è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, in armonia con i principi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93. Fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente è regolato dalla disciplina vigente sulla base della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Per il personale di ruolo che opera all'estero, il trattamento economico viene fissato con le stesse modalità di cui al precedente comma e con riferimento al trat-



tamento economico del personale dello Stato dipendente dal Ministero degli affari esteri.

Il rapporto di impiego e di lavoro alle dipendenze dell'Enitalia è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o industria.

Per le comprovate esigenze tecnico-linguistiche degli uffici dell'Enitalia all'estero, l'ente ha facoltà di assumere personale di cittadinanza non italiana, secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione. Il relativo trattamento è stabilito sulla base della normativa contrattuale di categoria vigente all'estero.

La direzione degli uffici di corrispondenza dell'Enitalia all'estero può essere affidata anche a cittadini italiani residenti all'estero, di particolare prestigio, non dipendenti dall'ente ed in possesso di adeguati requisiti tecnico professionali. Ad essi viene riconosciuta una indennità di rappresentanza nella misura fissata, di volta in volta, dal consiglio di amministrazione.

#### Art. 17.

##### *(Scioglimento del consiglio di amministrazione)*

In caso di accertate carenze, tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'ente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, il consiglio di amministrazione dell'ente può essere sciolto.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma le funzioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del presidente dell'ente sono esercitate da un commissario che viene nominato con lo stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione.

Entro sei mesi dalla nomina del commissario, il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito.

## Art. 18.

*(Controllo di legittimità)*

Il controllo di legittimità sulla gestione dell'Enitalia è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità di cui agli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259.

## Art. 19.

*(Esercizio finanziario)*

L'esercizio finanziario dell'ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alle spese per il proprio funzionamento e lo svolgimento dei compiti istituzionali, l'ente provvede con:

- a) il contributo finanziario dello Stato;
- b) i contributi ed i corrispettivi delle Regioni e di altri enti, imprese ed organismi pubblici e privati, in relazione agli incarichi dagli stessi affidati all'ente;
- c) i proventi patrimoniali di gestione;
- d) altre entrate eventuali.

Il consiglio di amministrazione fissa, in via preventiva, l'ammontare dei corrispettivi di cui alla precedente lettera b), con delibera da inviare per l'approvazione al Ministero del turismo e dello spettacolo con le procedure di cui all'ultimo comma del precedente articolo 8.

## Art. 20.

*(Gestione patrimoniale e finanziaria)*

È riconosciuta all'Enitalia particolare autonomia nella gestione patrimoniale e finanziaria dell'ente che è disciplinata da un regolamento di amministrazione e di contabilità che deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ente ai sensi della lettera i) del precedente articolo 8. Detto regolamento, deve essere approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Ministro del tesoro.

Il regolamento, di cui al precedente comma, deve essere deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e può contenere disposizioni e procedure che derogano da quelle previste nel decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Art. 21.

*(Applicabilità della legge  
11 febbraio 1980, n. 26)*

Le norme relative al collocamento in aspettativa del dipendente dello Stato il cui coniuge, anch'esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero, di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 26, si applicano integralmente anche al dipendente dell'Enitalia e dello Stato il cui coniuge, anch'esso dipendente dell'Enitalia e dello Stato, sia destinato a prestare servizio all'estero.

Art. 22.

*(Contributi finanziari dello Stato)*

Per il triennio 1985-1987 il contributo dello Stato all'Enitalia è determinato per complessive lire 270 miliardi di cui lire 80 miliardi per il 1985, lire 90 miliardi per il 1986 e 100 miliardi per il 1987.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

La quota per investimenti promozionali e tecnologici dell'Enitalia non dovrà essere inferiore al 40 per cento del contributo dello Stato.

Art. 23.

*(Norme transitorie)*

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si dovrà provvedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione, restando prorogati fino alla scadenza del predetto termine i poteri di quello in carica.

La seduta di insediamento del consiglio di amministrazione è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è presieduta dal presidente, nominato con le modalità di cui al precedente articolo 5, o, in caso di assenza, dal rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Con il decreto di nomina del nuovo presidente cessano i poteri del presidente scaduto.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione dell'ente provvederà alla ristrutturazione della sede centrale e della rete periferica dell'ente stesso, sia in Italia che all'estero, al fine di adeguare l'ordinamento dei servizi alle finalità istituzionali dell'Enitalia previste dall'articolo 1 della presente legge.

Nello stesso termine di cui al precedente comma, il personale dipendente dell'Enitalia può esercitare il diritto di opzione previsto dall'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, con le modalità e nel rispetto delle procedure ivi previste.

Nella sua prima applicazione, la norma di cui al terzo comma dell'articolo 16 avrà validità dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 24.

##### *(Abrogazione di norme incompatibili)*

È abrogata la legge 14 novembre 1981, n. 648, recante il nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge. Restano invece in vigore le disposizioni delle leggi riguardanti l'Ente nazionale italiano per il turismo se ed in quanto applicabili.

Al personale dell'Enitalia non si applicano disposizioni di legge e regolamenti non compatibili con la normativa prevista dalla presente legge.